

## AGEVOLAZIONI

---

### ***L'attività in smart working durante la pandemia "condiziona" la tassazione del reddito***

di **Sergio Pellegrino**

Seminario di specializzazione

**NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso delle ultime settimane si sono succedute **diverse risposte ad istanze di interpello** relative alla **tassazione del reddito di lavoro dipendente** nel caso di **attività lavorativa svolta "forzatamente" in smart working per effetto della pandemia**: da ultima, ieri, la [risposta n. 626](#).

L'istanza in questo caso è stata presentata da una **cittadina italiana, iscritta all'AIRE e dipendente di una società lussemburghese**, che si è vista **"costretta" a lavorare in smart working dall'Italia** proprio a causa della diffusione del Covid-19.

L'Agenzia, nel formulare la risposta, parte dalla considerazione che, nel caso delle **prestazioni svolte in smart working**, il **luogo di svolgimento della prestazione è identificato in quello in cui il lavoratore è fisicamente presente**: nel caso di specie, quindi, **l'attività lavorativa si deve considerare svolta in Italia**.

Laddove, come dichiarato nell'istanza, la lavoratrice sia stata comunque **fiscalmente residente in Lussemburgo nel periodo di imposta 2020**, va applicata la **disposizione convenzionale (articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo)** che prevede l'assoggettamento degli emolumenti a **imposizione concorrente** in entrambi i Paesi.

Il reddito percepito per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 dovrà, quindi, essere **tassato nel nostro Paese**, in quanto **luogo in cui l'attività è stata svolta**, mentre lo **Stato di residenza**, ossia il Lussemburgo, dovrà **riconoscere un corrispondente credito d'imposta** per evitare la doppia imposizione.

La scorsa settimana l'Agenzia aveva affrontato una **situazione speculare**, esaminando nella [risposta n. 621 del 23 settembre](#) il caso di un **dipendente olandese** di una multinazionale

italiana, che ha **lavorato durante il periodo di imposta 2020 in *smart working* dall'Olanda**, dove era rimasta la sua famiglia.

Il soggetto era stato **assunto nel 2019 come dirigente presso la sede di Milano** della società, beneficiando del **regime degli impatriati**, e la questione sottoposta all'Agenzia verteva sulla possibilità di applicare il regime di favore **anche per il periodo di imposta 2020**, alla luce della "straordinarietà" della situazione legata alla pandemia.

L'Agenzia delle Entrate, evidenziando come **l'attività lavorativa sia stata prestata in Olanda**, rilevando nel caso dello *smart working*, come si è detto, il luogo in cui è fisicamente presente il dipendente, ha **negato la possibilità al dipendente di beneficiare del regime degli impatriati**: l'agevolazione risulta infatti applicabile per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (in considerazione dell'obiettivo che si è prefissato il legislatore di agevolare fiscalmente i soggetti che si trasferiscono nel nostro Paese per svolgere l'attività lavorativa).

Qualora il soggetto sia stato **assoggettato a tassazione anche in Olanda per il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente svolto in quel Paese nel 2020**, alla luce di quanto previsto dall'**articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Paesi Bassi**, il contribuente, considerato **fiscalmente residente in Italia** sulla base di quanto stabilisce l'[articolo 2 del Tuir](#), potrà fruire nel nostro Paese del **credito per le imposte estere** con applicazione del disposto dell'[articolo 165 del Tuir](#).